



22 APRILE 2026

La riforma della responsabilità  
amministrativo-contabile: potere  
riduttivo e limite al risarcimento

di Alessia Indelicato

Professoressa a contratto di Diritto amministrativo digitale  
Università Uninettuno



# La riforma della responsabilità amministrativo-contabile: potere riduttivo e limite al risarcimento\*

**di Alessia Indelicato**

Professoressa a contratto di Diritto amministrativo digitale  
Università Uninettuno

**Abstract [It]:** Il contributo analizza l'evoluzione della responsabilità amministrativo-contabile alla luce della recente riforma della Corte dei conti, che ha introdotto un regime di responsabilità limitata attraverso la predeterminazione legale del potere riduttivo. L'analisi è integrata da un'indagine giurisprudenziale volta a ricostruire le modalità d'esercizio della discrezionalità giudiziale nel sistema pre-riforma e delinea i possibili nuovi scenari e le criticità che si profilano all'orizzonte.

**Title:** The reform of administrative and accounting liability: mitigation power and statutory caps on damages

**Abstract [En]:** The paper analyzes the evolution of administrative and accounting liability following the recent reform of the Court of Auditors, which introduced a limited liability framework through the statutory predetermination of the mitigating power. The study includes a review of the case law to reconstruct how judicial discretion was exercised prior to the reform and outline potential new challenges and critical issues posed by the new legislative landscape.

**Parole chiave:** responsabilità amministrativo-contabile, Corte dei conti, riforma “Foti”, potere riduttivo, limite al risarcimento

**Keywords:** administrative accounting liability, Court of auditors, reform “Foti”, mitigation power, caps on damages

**Sommario:** 1. Introduzione: dalla reintegrazione del danno al “nuovo paradigma” della responsabilità amministrativo-contabile. 2. La natura giuridica della responsabilità, funzione sanzionatoria o risarcitoria e l'impatto della riforma. 2.1. Teorie di natura civilistica e funzione risarcitoria. 2.2. Teorie di natura pubblicistica e funzione sanzionatoria. 2.3. Tesi recenti. 3. La funzione di equilibratura del potere riduttivo. 4. L'evoluzione del potere riduttivo: dalla discrezionalità al determinismo della soglia legale. 5. Analisi della giurisprudenza contabile sui casi di riduzione. 6. Prospettive del potere riduttivo dopo la riforma. 6.1. Prime interpretazioni del potere riduttivo riformato. 7. Riflessioni conclusive.

## 1. Introduzione: dalla reintegrazione del danno al “nuovo paradigma” della responsabilità amministrativo-contabile

La responsabilità amministrativo-contabile<sup>1</sup> si connota, sin dalla sua genesi, per una marcata peculiarità ordinamentale. Mentre nel diritto comune il risarcimento del danno — incardinato sul combinato

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> In dottrina e in giurisprudenza s'incontrano numerose denominazioni (responsabilità amministrativo-contabile, patrimoniale, erariale, contabile in senso improprio) che esprimono lo stesso concetto e cioè la responsabilità patrimoniale in cui incorre l'impiegato, l'amministratore, il funzionario, o chi è legato alla pubblica amministrazione da un semplice rapporto di servizio, qualora nell'esercizio di funzioni pubbliche, per inosservanza dolosa o gravemente colposa dei suoi obblighi di servizio, cagioni alla pubblica amministrazione un danno economico in modo diretto oppure

disposto degli artt. 1223, 2043 e 2056 codice civile — è informato al principio di derivazione romanistica della reintegrazione integrale del pregiudizio, nel perimetro erariale tale dogma subisce un significativo temperamento.

Elemento fisiologico e strutturale del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti è, infatti, il potere riduttivo dell'addebito: un istituto che, dall'originario art. 83 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sino all'art. 52 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 legittima i giudici contabili a modulare il *quantum* risarcitorio “secondo giustizia”. Tale prerogativa, cristallizzata nel Codice della giustizia contabile<sup>2</sup>, assolve a una funzione di equilibratura tra esigenza riparatoria, personalizzazione della colpa e deterrenza compatibile<sup>3</sup>.

Tuttavia, l'assetto tradizionale è stato recentemente scosso da un profondo mutamento di paradigma. La legge 7 gennaio 2026, n. 1 (cosiddetta “Riforma della Corte dei conti<sup>4</sup>”) segna una netta cesura rispetto al passato, sostituendo la valutazione equitativa del giudice con un sistema di limiti quantitativi predeterminati<sup>5</sup>.

L'introduzione di una soglia massima di recupero — parametrata alternativamente al 30% del danno accertato o a due annualità lorde di retribuzione — sposta l'asse della materia verso un regime di responsabilità limitata, allontanandola definitivamente dall'alveo della piena riparazione.

La suddetta riforma della responsabilità amministrativo-contabile va meglio sviscerata per far emergere i significativi mutamenti del sistema.

---

a soggetti terzi, configurando un danno indiretto. Cfr. M. PISCHEDDA, *La responsabilità amministrativa e contabile: elementi costitutivi e cenni di procedura*, in LexItalia.it.

<sup>2</sup> Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

<sup>3</sup> Corte costituzionale, sent. 28 luglio 2022, n. 203.

<sup>4</sup> La legge 7 gennaio 2026, n. 1 trae origine dalla proposta di legge (C. n. 1621 al Senato n. S1457) rubricata “*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale*”. La suddetta proposta di legge è nota anche come “controriforma Foti”, che prende il nome dal deputato Tommaso Foti, quale primo firmatario, unitamente agli Onorevoli Barelli e De Corato. I suddetti deputati hanno presentato il progetto di legge C1621 alla Camera il 19 dicembre 2023. Il progetto di legge citato rappresenta la sintesi di un percorso parlamentare che ha visto confluire al suo interno anche l'antesignana proposta di legge C. n. 340, di iniziativa dell'Onorevole Candiani, congiuntamente ai deputati Bof, Coin e Frassini, presentata il 14 ottobre 2022 recante “*Modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l'organizzazione della Corte dei conti*”. A seguito dell'abbinamento della proposta di legge C. 340 Candiani alla proposta di legge C. 1621 Foti, non scevro di divergenze tra i due testi, l'iter legislativo è proseguito in modo congiunto fino all'approvazione definitiva in data 27 dicembre 2025.

<sup>5</sup> Sulla recente legge 1/2026 vi sono già alcuni commenti, tra i quali si rinvia a: S. FOÀ, *La riforma della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa. Profili critici: un giudice chiamato a co-amministrare?*, in Federalismi.it, 11 febbraio 2026; G. COLOMBINI, *Riflessioni sparse sul futuro identitario della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica*, in Federalismi.it, 11 febbraio 2026; V. TENORE, *Prime problematiche riflessioni critiche sulla legge Foti 7 gennaio 2026 n. 1*, in LexItalia.it, 21 gennaio 2026; L. D'ANGELO, L. DE MARINIS, *La nuova responsabilità amministrativa alla luce della legge 7 gennaio 2026 n. 1 (c.d. Legge Foti): commento a prima lettura*, in dirittoeconomi.it, 20 gennaio 2026.

## 2. La natura giuridica della responsabilità, funzione sanzionatoria o risarcitoria e l'impatto della riforma

Al fine di meglio comprendere l'impatto della recente riforma in materia di responsabilità amministrativo-contabile appare necessaria una premessa sulla controversa natura giuridica della stessa responsabilità.

Negli anni si è registrata un'oscillazione fra diversi orientamenti in ordine alla natura giuridica (pubblicistica o privatistica) della responsabilità amministrativa e sulla funzione sanzionatoria o risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale) della giurisdizione contabile.

In particolare, fin dall'origine, sono state prospettate in dottrina e nella giurisprudenza contabile diverse configurazioni della responsabilità amministrativo-contabile: l'una che, sulla scorta del potere riduttivo, ne evidenzia il carattere sanzionatorio e sottolinea il profilo pubblicistico; l'altra che, invece, la considera come una specie, sia pure particolare, della comune responsabilità civile per danno. Infine, un'altra tesi qualifica la responsabilità in commento come «terzo genere» di illecito, caratterizzato da un proprio *corpus* normativo con profili sia civilistici che penalistici, tendenzialmente ben coordinati tra di loro e funzionali al peculiare oggetto del giudizio contabile e ai suoi obiettivi<sup>6</sup>.

### 2.1. Teorie di natura civilistica e funzione risarcitoria

Queste diverse concezioni sulla natura della responsabilità amministrativa hanno caratterizzato l'evoluzione della giurisprudenza contabile, la quale, fino agli anni Quaranta, assimilava la responsabilità amministrativo-contabile a quella civile da fatto illecito, consistente nella violazione del *neminem laedere* e la dottrina appariva uniforme nel ritenere questa responsabilità come aquiliana degli impiegati pubblici<sup>7</sup>. Successivamente, si è assistito alla decisa presa di posizione della giurisprudenza a favore della concezione civilistica della responsabilità amministrativo-contabile di natura contrattuale, muovendosi dal presupposto che l'azione innanzi alla Corte dei conti tendesse a reintegrare le casse erariali per recuperare la perdita patrimoniale subita<sup>8</sup>.

In definitiva, si affermava che il fatto colposo si configurasse quale violazione di vincoli ed obblighi precostituiti di servizio e la fonte dell'obbligazione che ne scaturiva era riconducibile non al fatto illecito

---

<sup>6</sup> V. RAELI, *La natura della responsabilità amministrativa tra modello risarcitorio e sanzionatorio*, in *Federalismi.it*, n.1/2010, p. 1.

<sup>7</sup> La natura di responsabilità civile extracontrattuale fondava l'analisi interpretativa sulla scorta del dato letterale dell'art. 82 legge generale di contabilità di Stato (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440). Secondo l'art. 82 cit.: «[ ] *l'impiegato che per azione od omissione anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagiona danno allo Stato è tenuto a risarcirlo*».

<sup>8</sup> La prima decisione in tal senso fu quella della I sezione (del 4 luglio 1949, n. 32) che rappresenta la «*pietra miliare*» della costruzione della responsabilità amministrativa in senso contrattualistico. Secondo questa ricostruzione giurisprudenziale, la responsabilità amministrativa, che ha come presupposto il rapporto di servizio, si sostanzia nella violazione di obblighi specifici a detto rapporto. Essa trovava, dunque, fondamento nell'inadempimento di un obbligo negoziale precostituito e, conseguentemente, viene qualificata come una comune responsabilità contrattuale.

previsto agli artt. 2043 ss. del Codice civile, ma nella violazione degli obblighi connessi al rapporto di impiego e di servizio<sup>9</sup>.

La prevalente giurisprudenza della Corte dei conti era concorde nel sostenere la natura contrattuale e la funzione risarcitoria della responsabilità amministrativo-contabile, in quanto fondata sull'elemento costitutivo della diminuzione patrimoniale arrecata all'Erario, nelle forme del danno emergente e del lucro cessante<sup>10</sup>. La tesi civilistica sulla natura contrattuale della responsabilità ha trovato avallo nell'orientamento della Consulta<sup>11</sup> e nella legge 8 giugno 1990 n. 142, che all'art. 58 qualifica espressamente la responsabilità amministrativo-contabile come "responsabilità per danni".

## 2.2. Teorie di natura pubblicistica e funzione sanzionatoria

Di contro, un diverso indirizzo giurisprudenziale<sup>12</sup> propendeva per la natura pubblicistica della responsabilità amministrativo-contabile e la funzione sanzionatoria del giudice contabile. Tale indirizzo di matrice pubblicistica rinviene una funzione repressivo-sanzionatoria nella responsabilità amministrativo-contabile che la avvicinerrebbe alla responsabilità penale per l'officiosità dell'azione ad iniziativa della Procura contabile, alla centralità ed alla valorizzazione del ruolo del danneggiante (dipendente pubblico) rispetto al soggetto danneggiato (l'amministrazione)<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Si tratta di un mutamento di indirizzo, da extracontrattuale a contrattuale, dovuto a ragioni squisitamente pratiche, in quanto la disciplina della responsabilità contrattuale è più favorevole al danneggiato rispetto alla disciplina della responsabilità extracontrattuale, sul piano della maggiore durata del termine di prescrizione (dieci anni anziché cinque) e del regime probatorio (inversione dell'onere della prova in relazione alla presunzione di colpa). Cfr. A. INDELICATO, *L'impatto del nuovo codice dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti: un percorso nel cantiere delle riforme*, tesi di laurea magistrale in giurisprudenza, *Alma mater studiorum*, Università di Bologna, oggetto di pubblicazione, 2018.

<sup>10</sup> V. RAELI, *Il modello della responsabilità amministrativa come "clausola generale" e le fattispecie sanzionatorie*, in LexItalia.it, n. 5/2014, p. 2.

<sup>11</sup> Corte costituzionale, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 24, che affermava come «*la responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti pubblici ha natura contrattuale, presupponendo l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato, nonché la violazione dei doveri inerenti a detto rapporto*».

<sup>12</sup> Corte costituzionale, sentenza del 20 novembre 1998, n. 371. Sulla valorizzazione delle peculiari finalità della responsabilità amministrativo-contabile «*applicare una sanzione congrua che non scoraggi l'efficienza, lo spirito di iniziativa e la dedizione dei dipendenti pubblici*».

<sup>13</sup> In questa linea interpretativa si collocava la sentenza n. 183 del 12 giugno 2007 della Corte costituzionale, la quale afferma che nel sistema previsto dalle leggi vigenti «*l'intero danno subito dall'Amministrazione, ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e costituisce soltanto il presupposto per il promovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile [...] la relativa sentenza di condanna è pertanto determinativa e costitutiva del debito risarcitorio*». Tale indirizzo veniva ripudiato indirettamente dalla Cassazione, SS.UU., sentenza del 20 giugno 2007, n. 14297 la quale osservava come «*mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato ai fini della responsabilità civile o amministrativa ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale*».

Con le leggi n. 19 e n. 20 del 19 gennaio 1994 è stata sancita la definitiva rottura con il modello dell'illecito civile (contrattuale o extra-contrattuale)<sup>14</sup>.

Nonostante il riferimento legislativo ai termini “risarcire” e “risarcimento” per individuare le conseguenze del comportamento illecito, la finalità sanzionatoria diviene perfettamente compatibile con la tecnica del risarcimento del danno, in quanto lo stesso costituisce soltanto lo strumento tecnico mediante il quale si determina la sanzione, che consiste nel risarcimento non integrale, ma solo della parte di danno fissata dal giudice nella sentenza di condanna<sup>15</sup>.

### 2.3. Tesi recenti

Come si è assistito, sulla natura giuridica della responsabilità amministrativo-contabile si sono registrate soluzioni oscillanti, risolte dall'ibridazione delineata dalla normativa. In tema, ad esempio, di onere probatorio o di termine prescrizione, la soluzione si desume a chiare lettere dalle leggi n. 19 e n. 20 del 1994 ove l'onere probatorio, in ordine alla sussistenza delle componenti strutturali dell'illecito, grava sulla Procura erariale e la prescrizione è quinquennale. Essa, dunque, non differisce sostanzialmente dalla ordinaria responsabilità civile (art. 2043 c.c.), se non per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico dipendente o soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio), per la natura del soggetto danneggiato (ente pubblico) e per la causazione del danno nell'esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni.

---

<sup>14</sup> Con le citate leggi si sostiene che la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa si differenziano profondamente nella loro struttura e nel loro funzionamento, in quanto: 1) fatti causativi della responsabilità civile possono essere l'atto illecito o l'inadempimento di una preesistente obbligazione, mentre nella responsabilità amministrativa ciò che viene in evidenza è soltanto il “fatto dannoso”, cioè il fatto puro e semplice dell'essersi verificato un danno per lo Stato, prescindendo dal suo manifestarsi come illecito o come inadempimento; 2) la responsabilità civile fa scaturire dall'illecito o dall'inadempimento una obbligazione di risarcimento del danno, mentre la responsabilità amministrativa considera tale danno come danno economico e non ancora risarcibile; 3) la responsabilità civile impone al giudice civile di individuare il danno risarcibile in base al criterio delle conseguenze dirette ed immediate di cui all'art. 1223 c.c., mentre la responsabilità amministrativa fa dipendere la risarcibilità del danno dall'esercizio dei poteri discrezionali ed equitativi del giudice contabile, il quale gradua la condanna sulla base della gravità della colpa. Con ciò si vuol dire che, mentre nella responsabilità civile la misura del risarcimento è legata all'ammontare del danno cagionato, e non alla gravità della colpa, nella responsabilità amministrativa il collegamento tra sanzione risarcitoria e danno prodotto non è diretto, ma opera attraverso l'intermediazione del giudice, che trova nel danno soltanto il limite massimo della sanzione.

<sup>15</sup> V. RAELI, *Il modello della responsabilità amministrativa come “clausola generale” e le fattispecie sanzionatorie*, in *lexitalia.it* articolo n. 4/2014.

Da ultimo, la magistratura contabile ha deposto per una responsabilità squisitamente risarcitoria<sup>16</sup>, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha escluso la violazione del principio del *ne bis in idem* in ipotesi di giudizio di responsabilità erariale, stante la natura risarcitoria dell'azione ed escludendo invece la prevalente finalità sanzionatoria<sup>17</sup>.

Tuttavia, le tendenze assunte recentemente dal legislatore mettono in discussione la posizione giurisprudenziale, facendo emergere una funzione sanzionatoria a carattere eminentemente punitivo della suddetta responsabilità<sup>18</sup>.

Infatti, già a partire dall'intervento legislativo del 2020 - con il quale è stato inserito all'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, l'inciso: “[l]a prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”<sup>19</sup> - è stato eliminato ogni dubbio interpretativo circa la qualificazione dell'elemento soggettivo della responsabilità in esame.

In particolare, prima della soprarichiamata novella legislativa vi era un dibattito giurisprudenziale tra due diverse configurazioni di dolo: il “dolo contrattuale” e il “dolo penale”, distinzione che ha indubbiamente inciso sulla qualificazione della natura giuridica della responsabilità amministrativo-contabile. Per quanto qui interessa, si ritiene utile ricostruire brevemente l'approccio della giurisprudenza contabile in merito all'accertamento del dolo nell'ipotesi di danno erariale<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 3 depositato il 30 ottobre 2024, adunanza del 28 ottobre 2024.

<sup>17</sup> Cfr. CEDU, Grande Stevens e altri contro Italia del 4 marzo 2014 e Rigolio contro Italia del 13 maggio 2014.

<sup>18</sup> Rientrano in tale fattispecie di responsabilità “puramente sanzionatorie” le seguenti disposizioni: A) art. 20, comma 7, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che in caso di mancata adozione del piano di razionalizzazione della società si prevede la sanzione amministrativa (salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile) commisurata dalla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. B) art. 30, comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, statuisce a carico degli amministratori locali che abbiano contratto debiti per finanziare spese non di investimento una condanna ad una sanzione pecuniaria da cinque a venti volte l'indennità di carica percepita al momento della violazione. C) art. 3, comma 59, legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede la nullità dei contratti di assicurazione con i quali l'ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali. La violazione della disposizione pone sul beneficiario della copertura assicurativa e sull'amministratore che realizza o proroga il contratto la sanzione del rimborso a titolo di danno erariale. D) art. 4, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, dispone la riduzione dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti agli amministratori locali per mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato. P. DELLA VENTURA, *La responsabilità amministrativo-contabile e il giudizio innanzi alla Corte dei conti*, incontro tenuto presso il Dipartimento di scienze politiche, Università degli studi Roma Tre, al corso di laurea magistrale in contabilità dello Stato, del 12 aprile 2023.

<sup>19</sup> Novella introdotta dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

<sup>20</sup> Per un'articolata ricostruzione si rinvia a D. BOLOGNINO, *L'elemento soggettivo: dolo e colpa grave (evoluzione normativa e giurisprudenziale)*, in *La responsabilità per danno erariale*, (a cura di) D. BOLOGNINO, H. BONURA, A. CANALE, Bari, Cacucci Editore, 2022, p. 81 ss.

Secondo un orientamento della giurisprudenza contabile, al fine della sussistenza del dolo c.d. “contrattuale” è sufficiente che l’autore della condotta, consapevole di essere tenuto a un dato comportamento, operi intenzionalmente la violazione dell’obbligo di servizio, non essendo dunque richiesta anche l’ulteriore rappresentazione e accettazione dell’evento dannoso<sup>21</sup>.

Al contrario, secondo altra parte della giurisprudenza, al fine di poter considerare una condotta caratterizzata da dolo (c.d. penale), occorre che l’autore della stessa non solo abbia avuto la consapevolezza e la volontà di violare un obbligo di servizio, ma ne abbia anche previsto e accettato l’evento dannoso conseguente<sup>22</sup>.

L’adesione all’una o all’altra teoria comporta implicazioni – dirette e indirette – non certo trascurabili. Anzitutto, assai differenti sono i risvolti in chiave probatoria: è di tutta evidenza, infatti, come risulti notevolmente più agevole edificare un supporto istruttorio provando la sola volontà e consapevolezza della condotta illecita piuttosto che riuscire a provare anche la rappresentazione e la volontarietà della produzione del conseguente evento<sup>23</sup>.

L’adesione legislativa alla connotazione penalistica del dolo erariale<sup>24</sup> ha comportato delle conseguenti implicazioni. Va precisato che in campo penalistico, nonostante il Codice penale nulla disponga in merito, l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale ha condotto a una graduazione dell’intensità del dolo: intenzionale, diretto ed eventuale<sup>25</sup>. Dunque, mentre nel dolo intenzionale, a cui deve riconoscersi il

---

<sup>21</sup> *Ex multis*, Corte conti, sez. giur. Liguria, 22 aprile 2020, n. 17. Nello stesso senso: Corte conti, sez. giur. Lazio, 27 gennaio 2004, n. 216, in Riv. Corte conti, 2004, 1, p. 166; Corte conti, sez. riun., 18 settembre 1996, n. 58/A, in Riv. Corte conti, 1996, 5, 67-69.

<sup>22</sup> Cfr. Corte conti, sez. I App., 14 novembre 2011, n. 516, nella quale, richiamando anche altre pronunce dello stesso avviso (v. Corte conti, sez. III App., 28 settembre 2004, n. 510; Corte conti, sez. I App., 22 marzo 2010, n. 198; Corte conti, sez. giur. Puglia, 11 ottobre 2006, n. 885 e Corte conti, sez. giur. Veneto, 28 gennaio 2004, n. 104), si osserva che «il dolo si può concretare ove si cumulino, con la conoscenza della causa del danno, dati della realtà che comprovino il ricorrere di ulteriori consapevolezze circa l’effettività e lo specifico contenuto del danno medesimo», aggiungendo poi come il dolo penale-erariale vada inteso quale «stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue conseguenze dannose per le finanze pubbliche».

<sup>23</sup> F. FAUSTINELLA, *Responsabilità amministrativo-contabile e “scudo erariale”: verso un nuovo paradigma?*, in Rivista di diritto ed economia dei Comuni, fasc. 2/2024, p. 180.

<sup>24</sup> L’art. 43 c.p., sotto la rubrica «Elemento psicologico del reato», fornisce la definizione normativa del delitto doloso nei seguenti termini: «è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione».

<sup>25</sup> Vi sarebbero anche altre categorie individuate dalla dottrina penalistica, ma queste, tuttavia, piuttosto che riguardare la differente intensità di dolo, riguarderebbero altri aspetti insiti nella medesima categoria. Assai brevemente, ci si riferisce alla distinzione tra dolo generico e dolo specifico, che trova la sua spiegazione nel momento strutturale della previsione, con la differenza che nel dolo specifico si estenderebbe allo scopo che l’autore della condotta si ripromette di conseguire attraverso la realizzazione del fatto stesso. Nel dolo specifico il momento conoscitivo non si fermerebbe alla conoscenza degli elementi del fatto di reato ma andrebbe al di là di esso, nel senso che la realizzazione del fatto andrebbe a essere

massimo grado di intensità, l'autore della condotta si rappresenta e persegue, quale scopo specifico della sua condotta, l'evento dannoso o pericoloso indipendentemente dal fatto che questi l'abbia rappresentato come certo, probabile o meramente possibile, nel dolo diretto colui che agisce si rappresenta l'evento come certo o probabile e, tuttavia, non agisce al precipuo fine di cagionarlo. Infine, il dolo eventuale è rinvenibile nel caso in cui l'autore della condotta rappresenti, quale eventualità aggiuntiva connessa alla sua condotta, una conseguenza ulteriore non direttamente perseguita e voluta, accettandone il rischio di realizzazione. Tale ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante per distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente.

La scelta compiuta dal legislatore del 2020 di assimilare il dolo erariale a quello penale trasferisce anche nel campo amministrativo-contabile – con i dovuti adattamenti – ogni riflessione in termini di gradazione di intensità del dolo. Ciò determina ripercussioni significative, soprattutto in relazione alle ipotesi di dolo eventuale e alla ripartizione dell'onere della prova, che conducono a configurare la responsabilità in esame come squisitamente sanzionatoria.

Quanto detto trova conferma nella recente riforma della Corte dei conti (legge 1/2026 che modifica, tra l'altro, la legge 20/1994) nella quale vi sono plurimi richiami ad una funzione sanzionatoria della responsabilità erariale. Tra i tanti, si rammenta il riformato potere riduttivo, il quale sembra allontanarsi dai parametri civilistici (art. 1227 codice civile) per avvicinarsi a quelli penalistici, con un sistema di riduzione meno discrezionale e più circoscritto ad una forbice edittale, così come avviene per le circostanze attenuanti. Infatti, in ambito penale, il giudice ha il potere di attenuare la pena entro una cornice predefinita dal legislatore. Quest'ultimo espressamente (all'art. 67 c.p.) bilancia anche il concorso di più circostanze, cosicché anche in presenza di più attenuanti il giudice non può condannare ad una pena predefinita per legge (inferiore ai 10 anni di reclusione, quando per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo)<sup>26</sup>.

Allo stesso modo, il “riformato” potere riduttivo attribuito al giudice contabile prevede dei limiti all'importo da addebitare al responsabile. In particolare, la misura dell'importo deve essere *«non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al*

---

rappresentata come mezzo per un fine ulteriore. Di conseguenza, non è dunque necessario, affinché sussista dolo specifico, che questo fine ulteriore sia effettivamente raggiunto; è necessario invece che questa finalità compaia nella rappresentazione del fatto da parte dell'autore della condotta (per le diverse implicazioni del dolo si rinvia a F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Quarta edizione, Torino, G. Giappichelli editore, 2007, p. 359 ss.).

<sup>26</sup> In aggiunta, il legislatore prescrive un secondo limite per il quale la pena principale stabilita dal giudice non può essere inferiore ad un quarto del minimo edittale previsto per il reato. Il suddetto limite non opera nel caso di concorso di circostanza autonome o ad effetto speciale e quindi il giudice può scendere al di sotto dei limiti tranne che per il limite dei 10 anni di reclusione in caso in cui la legge preveda l'ergastolo espressamente invalicabile.

*doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio»<sup>27</sup>.*

La *ratio* della riforma è quella di rendere obbligatorio l'esercizio del potere riduttivo del giudice contabile entro parametri certi e predeterminati che rassicurino in ordine all'entità del danno suscettibile di essere posto a carico del suo autore.

La recente tendenza, di imporre un perimetro entro il quale il giudice possa esercitare il proprio potere discrezionale, viene estesa a più settori, tra cui quello giuslavoristico.

Sul punto, l'art. 9, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 stabilisce che l'ammontare dell'indennità “*non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità*”. Tale disposizione è stata portata all'attenzione della Consulta che con la sentenza del 21 luglio 2025, n. 118 ha dichiarato l'incostituzionalità di tale “tetto” all'indennità risarcitoria.

### **3. La funzione di equilibratura del potere riduttivo**

Il potere riduttivo esercitato dalla Corte dei conti non rappresenta un'eccezione al principio di integralità del ristoro, bensì un suo fisiologico adattamento al peculiare statuto della responsabilità amministrativo-contabile, che cumula in sé elementi risarcitori, preventivi e parzialmente sanzionatori.

La discrezionalità giudiziale consente, infatti, una modulazione calibrata dell'addebito, tenendo conto della gravità della colpa, della posizione economica e funzionale del convenuto, dell'esistenza di eventuali corresponsabilità, nonché dell'utilità residua per l'amministrazione pubblica.

Lungi dall'essere un'agevolazione per il debitore, essa costituisce la garanzia dell'equilibrio tra principio di proporzionalità, funzione deterrente e rispetto della dignità professionale del soggetto agente. La sua sostituzione con un tetto legale fisso rischia, conseguentemente, di alterare tale equilibrio e di produrre effetti distorsivi.

### **4. L'evoluzione del potere riduttivo: dalla discrezionalità al determinismo della soglia legale**

Nella *ratio* originaria del potere riduttivo, lo stesso veniva ad essere attribuito al giudice contabile come facoltà e non come obbligo di riduzione dell'ammontare del danno arrecato.

Infatti, l'antesignana normativa (art. 83 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - Testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e art. 19 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) lo definisce come un potere discrezionale del giudice contabile, da esercitare in base a una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto.

---

<sup>27</sup> V. art. 1, comma 1, lett. a) n. 5) legge 7 gennaio 2026, n. 1 che aggiunge il comma 1 *octies* alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Dunque, in tale ottica il potere riduttivo non si configura come un calcolo matematico predefinito dalla legge con formula fissa.

In questo senso, il potere riduttivo non può essere definito come una forma di “grazia” né tantomeno come un'attenuante nel senso penalistico, ma piuttosto come uno strumento per modulare l'entità del danno da risarcire e parametrarlo alla situazione specifica.

Per questi motivi, il potere riduttivo, così come concepito ed esercitato prima dell'entrata in vigore della recente riforma, non veniva “calcolato” ma più correttamente “determinato”, non sussistendo una formula matematica alla base per il suo esercizio, bensì una valutazione di una serie di criteri sui quali fondare l'entità della riduzione.

I criteri per l'esercizio della riduzione non si configurano come tassativi e infatti gli stessi possono variare a seconda della gravità della colpa, dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione, dalla complessità delle procedure amministrative, dalla posizione del soggetto, nonché dal contesto oggettivo e soggettivo nel quale il soggetto responsabile ha operato.

Sebbene tale potere sia “elastico” non vuol dire che lo stesso sia illimitato, in quanto la riduzione non può trascendere nell'arbitrio e deve comunque essere sorretta da una motivazione.

Inoltre, tale riduzione viene per giurisprudenza consolidata esclusa in presenza di condotte dolose, in quanto la sua applicazione farebbe venire meno la natura risarcitoria della responsabilità amministrativo-contabile<sup>28</sup>.

Alla luce di quanto detto, il potere riduttivo, così come applicato prima della recente legge 1/2026, ha richiesto una valutazione del giudice contabile il quale, partendo dall'entità di un danno erariale accertato, decideva in base a criteri elastici e discrezionali, di ridurre l'importo a carico del responsabile, rendendo così la condanna proporzionata al caso concreto.

Preso atto delle modalità di determinazione della riduzione, appare opportuno porla a confronto con il ridimensionamento che il giudice contabile è chiamato a operare a seguito dell'entrata in vigore della riforma sulla Corte dei conti<sup>29</sup>.

Secondo la novella riformatrice il potere riduttivo non è più un esercizio discrezionale del giudice contabile, ma diviene un calcolo obbligatorio da compiere nei casi di responsabilità per colpa grave.

---

<sup>28</sup> La giurisprudenza contabile esclude da tempo, in modo granitico, l'esercizio del potere di riduzione in presenza di condotte dolose. Di tale orientamento c'è traccia già nella storica pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (15 aprile 1971, n. 115) ed è stato costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva: Corte dei conti, Sez. III App. n. 142/2019, Sez. I App. n. 432/2017; Sez. II App. n. 358/2022; n. 469/2019; n. 263/2017, Sez. app. Sicilia, n. 62/2023, n. 103/2022, n. 134/2021. Quanto detto viene ribadito nelle più recenti pronunce: Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna del 13 marzo 2025, n.16; Sez. d'appello Sicilia del 5 marzo 2025, n. 17; Sez. II d'appello del 14 febbraio 2025, n. 31; Sez. II d'appello, del 26 aprile 2024, n. 185 e Sez. giur. Umbria del 20 gennaio 2025, n. 5.

<sup>29</sup> Legge del 7 gennaio 2026, n. 1, entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

La citata riforma oltre a prevedere l'obbligatorietà dell'esercizio del potere riduttivo, definisce precisi limiti quantitativi alla riduzione, così da "guidare" il giudice contabile nella determinazione della condanna da commisurare al responsabile.

In particolare, il testo riformato prevede dei limiti massimi di condanna, in quanto applicando il potere riduttivo il danno posto a carico del responsabile non potrà superare il 30% del pregiudizio accertato. In aggiunta, viene sancito un secondo limite massimo, pari al doppio della retribuzione lorda annuale percepita dal responsabile.

I suddetti limiti risultano diversi rispetto all'originaria previsione che imponeva un limite minimo di 150 euro e un limite massimo di due annualità. Durante l'iter parlamentare sono state accolte le argomentazioni della giurisprudenza contabile<sup>30</sup> che avevano rilevato come la previsione di limiti minimi e massimi edittali, tipici della responsabilità sanzionatoria, avrebbero alterato la natura risarcitoria della responsabilità erariale, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea<sup>31</sup>.

In estrema sintesi, la disposizione, così come emendata, prevede che il giudice nella riduzione dell'addebito debba compiere un calcolo che tenga conto dei vantaggi conseguiti dalla pubblica amministrazione e dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno. Quest'ultimo criterio recepisce un principio elaborato già dalla giurisprudenza contabile e ribadito con favore dalle Sezioni riunite, in sede consultiva, nel parere dell'11 giugno 2025, n. 4.

In definitiva, con la suddetta riforma, che sancisce l'obbligatorietà della riduzione dell'addebito nei casi di responsabilità per colpa e l'espressa previsione di limiti quantitativi massimi, il legislatore sembra voler mutare l'esercizio del potere riduttivo in nome della prevedibilità del *vulnus* da risarcire.

## **5. Analisi della giurisprudenza contabile sui casi di riduzione**

La ricerca empirica esposta nel presente contributo è guidata dal metodo scientifico e intende esplorare l'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile.

È importante precisare che l'indagine ha richiesto una complessa elaborazione di dati statistici (sentenze della Corte dei conti). Ciò accade perché il dato relativo all'esercizio del potere riduttivo è di difficile estrazione, in quanto prima della recente riforma tale potere veniva esercitato in modo discrezionale. Di conseguenza, non è stato possibile attribuire un tasso preciso o una percentuale predefinita di riduzione del danno, poiché ogni riduzione viene valutata e calibrata sul caso concreto.

---

<sup>30</sup> Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4 dell'11 giugno 2025, ma anche: parere n. 3 del 30 ottobre 2024 reso ai sensi dell'art. 1 d.d.l. n. 273/1939.

<sup>31</sup> Cfr. CEDU, Grande Stevens e altri contro Italia del 4 marzo 2014 e Rigolio contro Italia del 13 maggio 2014.

Malgrado, le suddette criticità, si fornisce un quadro d'insieme su come viene esercitato il potere riduttivo dal giudice contabile e in base alle recenti pronunce valutare la necessità e l'impatto di una riforma su tale potere.

Nel periodo compreso tra gennaio 2024 e luglio 2025, la Corte dei conti ha pronunciato numerose sentenze in materia di responsabilità amministrativo-contabile, facendo ampio ricorso al potere riduttivo. La ricerca, condotta su un campione di 27 giudizi in cui era stata richiesta la riduzione dell'addebito (al netto dei casi conclusi con assoluzione), ha evidenziato che il giudice contabile ha concesso tale riduzione in quasi tutti i giudizi.

Si richiamano le sentenze analizzate nelle quali il collegio giudicante, avvalendosi del potere di riduzione, ha ravvisato *“in ogni caso i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito”*, così come previsto dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza del 3 marzo 2025, n. 57<sup>32</sup>.

Sulla scorta di tale orientamento, anche la Sezione giurisdizionale per la Basilicata ha argomentato la mitigazione della condanna, reputando *“equo porre a carico dei convenuti soltanto il 50% del danno”* in virtù dell'esercizio del potere riduttivo<sup>33</sup>.

In senso conforme, anche le pronunce della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza del 26 febbraio 2025 n. 119; Sezione giurisdizionale per la Basilicata, sentenza del 7 febbraio 2024, n. 22 e Sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza del 24 gennaio 2024, n. 9 riducono l'addebito mediante l'esercizio del potere riduttivo.

Per garantire completezza e rigore scientifico alla ricerca, si segnala che due delle pronunce analizzate hanno motivato il mancato esercizio del potere riduttivo. Nello specifico, la sentenza della Corte dei conti, Sez. I d'appello, del 16 gennaio 2025, n. 7, in cui il collegio ha ritenuto di non esercitare il potere riduttivo dell'addebito, tenuto conto della riscontrata macroscopica violazione dei doveri di diligenza in capo agli appellanti.

Allo stesso modo, la Corte dei conti per la Regione Campania con la sentenza del 25 gennaio 2025, n. 87 ha motivato la non applicazione della riduzione per la grave condotta posta in essere dal responsabile, accompagnata dal rifiuto del rito monitorio.

---

<sup>32</sup> Nella pronuncia, il collegio veneto ha stabilito che: *“quanto all'ammontare del danno, veniva specificato che i convenuti non potevano essere chiamati a rispondere del solo importo ricevuto a titolo di contributo, comunque da ridursi nella misura dei soli costi di partecipazione al progetto (euro 2.300,00) sussistendo in ogni caso i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito”*.

<sup>33</sup> La Corte dei conti, Sez. giur. Basilicata, con la sentenza del 6 marzo 2025 ha affermato che *“sussistono fondate ragioni per far uso del potere di riduzione dell'addebito, e ciò sia per il necessario scomputo della parte (ulteriore a quella calcolata dalla Procura) riconducibile alle concorrenti condotte di soggetti non convenuti nel presente giudizio (cfr. art. 83, secondo comma, c.g.c.) sia in considerazione dello svolgersi della vicenda nel suo complesso, contraddistinta da una serie di episodi, esposti in narrativa (quali la lunga durata del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti), che, pur non essendo causalmente idonei ad esimere da responsabilità gli odierni convenuti, hanno contribuito a ritardare ulteriormente il soddisfacimento del credito e ad aumentare gli effetti dannosi. Si ritiene, pertanto, equo porre a carico dei convenuti soltanto il 50% del danno come quantificato dal Requirente”*.

Le restanti pronunce esaminate riguardano condotte di natura dolosa, considerate circostanze che ostano all'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, in adesione alla più consolidata giurisprudenza contabile, le cui radici risalgono a decisioni storiche come quella della Corte dei conti, Sezioni riunite, 15 aprile 1971, n. 115 (*ex multis* Sez. III App. n. 142/2019, Sez. I App. n. 432/2017; Sez. II App. n. 358/2022; n. 469/2019; n. 263/2017, Sez. app. Sicilia, n. 62/2023, n. 103/2022, n. 134/2021), secondo cui tale potere non può trovare spazio in considerazione della natura dolosa degli illeciti dedotti. Quanto detto viene ribadito nelle più recenti pronunce esaminate (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna del 13 marzo 2025, n.16; Sez. d'appello Sicilia del 5 marzo 2025, n. 17; Sez. II d'appello del 14 febbraio 2025, n. 31; Sez. II d'appello, del 26 aprile 2024, n. 185 e Sez. giur. Umbria del 20 gennaio 2025, n. 5).

Sulla questione, va precisato che in base all'art. 1, comma 1 *octies* della legge del 14 gennaio 1994, n. 20, così come riformato dalla legge 1/2026 vi è una espressa esclusione dell'esercizio obbligatorio del potere riduttivo nei casi di danno cagionato con dolo.

In conclusione, dall'indagine condotta emerge come l'esercizio del potere riduttivo da parte della magistratura contabile risultava già applicato e non richiedeva un intervento legislativo, ma tutt'al più una indicazione sui criteri alla base della riduzione.

## 6. Prospettive del potere riduttivo dopo la riforma

A seguito della recente riforma della Corte dei conti, il potere riduttivo diventa un esercizio obbligatorio in presenza di colpa. Tale riduzione deve avvenire entro parametri precisi e predefiniti, al fine di assicurare certezza sull'entità del danno addebitabile al responsabile.

Anche in caso di accertamento della responsabilità in sede giudiziale, la sentenza non potrà disporre la restituzione dell'intero danno erariale. L'introduzione di un "tetto alle condanne"<sup>34</sup>, nella misura di una sanzione non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda o del corrispettivo o dell'indennità percepiti<sup>35</sup>, implica, infatti, che la restante parte del danno graverà sull'amministrazione e, di conseguenza, sulla collettività.

In pratica, ogni condanna conterrà un notevole sgravio pari al 70% del danno accertato dal giudice contabile, che pertanto si configurerà quale *vulnus* a carico della collettività, mediante meccanismo di "socializzazione" del danno erariale.

---

<sup>34</sup> La Corte costituzionale, nella sentenza n. 132/2024 pone una netta distinzione fra il cosiddetto "tetto" e il potere riduttivo, precisando anche che possono coesistere, "*dal momento che il primo, fissato dal legislatore, varrebbe obbligatoriamente ex ante per tutti, mentre il secondo è fisiologicamente rimesso ad un apprezzamento discrezionale ex post del giudice contabile*".

<sup>35</sup> Sul punto, va rammentato che in passato la Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre 2001, n. 340, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge della Provincia di Bolzano del 9 novembre 2001, n. 16 con cui è stato posto, come limite all'entità del risarcimento, la «*metà di un'annualità del compenso o stipendio complessivo, al netto delle trattenute previste per legge, percepito al tempo in cui l'azione di responsabilità è proposta*».

La preoccupazione concernente la generalizzazione della misura, con l'introduzione di un limite massimo oltre il quale il danno non è imputabile al dipendente pubblico ma resta a carico dell'amministrazione, è già stata segnalata dalla Corte costituzionale con la nota sentenza del 16 giugno 2024, n. 132 al punto 11.1 del diritto<sup>36</sup>.

Inoltre, la disposizione così come riformata solleva interrogativi applicativi riguardo a specifiche categorie di soggetti, quali i privati beneficiari di contributi e gli amministratori che svolgono attività a titolo gratuito.

Nello specifico, nell'ipotesi di incarico gratuito, qualora ogni condanna comporti un notevole sgravio rispetto al danno accertato, sorge il quesito su quale danno verrà contestato. L'intenzione della riforma sembra orientata verso un calcolo matematico della riduzione del danno e ciò condurrebbe all'inevitabile soluzione che il doppio di zero sarà sempre uguale a zero.

Un'ulteriore criticità della disposizione riformata risiede nella potenziale vanificazione del meccanismo della definizione agevolata tramite rito abbreviato, come previsto dall'art. 130 del codice della giustizia contabile.

Il rito abbreviato è alternativo al rito ordinario con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero può presentare richiesta di rito abbreviato nella comparsa di risposta alla Sezione giurisdizionale.

Questo meccanismo di definizione alternativa del giudizio permette al convenuto di chiudere la controversia versando una somma superiore al 50% della pretesa risarcitoria inizialmente azionata.

Alla luce di queste percentuali, appare di solare evidenza che il rito abbreviato rischia di essere svilito dalla novella legislativa. Infatti, quest'ultima, introducendo un limite risarcitorio del 30% scoraggia l'opzione di un rito speciale che, pur essendo sorretto da una funzione deflattiva del contenzioso e di rapido incameramento del risarcimento, non gode della medesima "premierità" prevista dalla recente riforma.

---

<sup>36</sup> Sulla pronuncia n. 132/2024 della Consulta si sono registrati numerosi commenti, talvolta anche divergenti; tra i molti, si può citare: V. TENORE, *Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare: lo "scudo erariale" è legittimo perché temporaneo e teso ad alleviare "la fatica dell'amministrare", che rende legittimo anche l'adottando progetto di legge Foti C1621*, in *Rivista Corte dei conti*, fasc. 4/2024. Di diverso indirizzo: L. BALESTRA, *Per un ripensamento della responsabilità erariale e, più in generale, delle funzioni della Corte dei conti*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 10/2024. F. CINTIOLI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024: dalla responsabilità amministrativa per colpa grave al risultato amministrativo*, in *Federalismi.it*, 7 agosto 2024, p. 124.

## 6.1. Prime interpretazioni del potere riduttivo riformato

Una delle prime pronunce relative al potere riduttivo così come riformato dalla legge 1/2026 assume particolare rilievo per l'orientamento espresso in merito alla novella legislativa sulla responsabilità amministrativo-contabile.

La sentenza elaborata dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio propone una lettura costituzionalmente ed eurounitariamente orientata del potere riduttivo del danno, rifiutandone l'applicazione automatica.

I giudici contabili del Lazio hanno sottolineato la centralità della colpa grave come filtro indefettibile della responsabilità. In tale discussa pronuncia, la Corte dei conti rivendica il proprio ruolo di “coscienza finanziaria della Repubblica”, disapplicando l'automatismo riduttivo che emerge dal dato letterale della riforma.

La sezione giurisdizionale per il Lazio ha superato l'esegesi testuale della novella legislativa – la quale, declinando il presente indicativo “esercita”, parrebbe configurare l'uso del potere riduttivo come un obbligo per il giudicante – aderendo ad un'interpretazione conforme ai principi costituzionali e dell'Unione Europea. Secondo tale ultima prospettiva, la riduzione dell'addebito non può prescindere da una valutazione equitativa e ponderata del caso concreto.

In conclusione, la Sezione ritiene che *“soluzioni astratte e generalizzate non consentono di operare distinguo, mentre l'utilizzo di un potere discrezionale rimesso alle attente valutazioni del Giudice contabile persegue l'obiettivo di correggere la macchina amministrativa, evitando futuri errori gestionali, attuando pienamente le funzioni deterrente e compensativa, nonché assicurando, da un lato, che all'esercizio del potere gestorio si correli una responsabilità effettiva e reale e, dall'altro, che non si formino buchi o squilibri nei pubblici bilanci per il venir meno di consistenti entrate (in ragione dell'onere privo di mezzi di copertura creato dall'art. 1, comma 1-octies in combinato disposto con il segmento normativo del riformulato comma 1-bis). Per rispettare i vincoli costituzionali e soprattutto eurounitari il Giudice contabile deve sempre poter esercitare discrezionalmente il potere riduttivo alla luce di una valutazione della fattispecie concreta al fine di verificare se sussistano ragioni oggettive o soggettive che ne giustifichino l'utilizzo”*.<sup>37</sup>

## 7. Riflessioni conclusive

In definitiva, la legge 7 gennaio 2026, n. 1, pur nell'auspicabile intento di razionalizzare i confini della responsabilità erariale, rischia di alterare i principi costituzionali.

La Corte dei conti riveste un ruolo nomofilattico e di presidio dell'interesse finanziario pubblico, quale funzione di garanzia dell'unità dell'ordinamento fondata sul combinato disposto degli articoli 100 e 103 della Costituzione.

---

<sup>37</sup> Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sentenza del 20 febbraio 2026, n. 82, p. 30.



Ne consegue che il giudice contabile non può essere privato della possibilità di valutare, caso per caso, la misura dell'addebito, secondo criteri di giustizia sostanziale. È necessario riaffermare, con il pensiero di Francesco Carnelutti, che la giustizia — per essere autenticamente tale — non può che essere “giustizia del caso singolo”.

L'integralità del risarcimento, temperata dal potere riduttivo, non è una mera prassi, ma costituisce il baricentro di un equilibrio complesso tra esigenza riparatoria, deterrenza e proporzione.

In luogo di rigidi automatismi numerici, la via del rigore metodologico avrebbe dovuto passare per una più rigorosa tipizzazione dei criteri di riduzione e per un rafforzamento dell'obbligo di motivazione, presidi fondamentali del “giusto processo”.

L'impianto normativo recentemente approvato sembra sacrificare l'equità sull'altare di una certezza ragionieristica e, qualora dall'applicazione della novella legislativa emergesse una compromissione della tenuta del sistema, ciò potrebbe indurre a un vaglio di compatibilità con i principi costituzionali.

Sul punto, va precisato che di recente la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza del 25 febbraio 2026 n. 11 ha rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Consulta per criticità relative alla tipizzazione della colpa grave, introdotta dalla riforma in esame<sup>38</sup>.

La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale riguarda solo alcuni peculiari istituti, ma comunque riconducibili all'alveo della responsabilità amministrativo-contabile e, pertanto, si attende la pronuncia del giudice delle leggi. Ciononostante, non si esclude l'insorgenza di ulteriori rimessioni, alla luce delle plurime criticità emerse dall'applicazione del sistema di responsabilità amministrativo-contabile così come riformulato dalla legge 1/2026.

---

<sup>38</sup> Il collegio pugliese nell'ordinanza n. 11 del 2026 reputa che l'art. 1, comma 1, III periodo della legge 20 del 1994, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) 1.1. della legge 1 del 2026, si pone in irrimediabile contrasto con gli artt. 3, 32 e 97, comma 2, Cost., nella misura in cui, nel tipizzare in maniera esaustiva il concetto di colpa grave, non ha previsto che tale definizione sia applicabile alla sola attività provvedimentale, ho quantomeno non ha previsto che costituiscano colpa grave anche condotte contrarie ai canoni di perizia, prudenza, diligenza, cautela, nonché, nel caso degli esercenti la professione sanitaria, di condotte contrarie alle linee guida e prassi provvedimentali.